



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

tel. 0785/375468 – fax 0785/373419 – e-mail bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it – Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 02 /2014

"Dispersione di ceneri funerarie nelle acque del Circondario marittimo di Bosa"

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bosa,

- VISTA la Legge 30 marzo 2000, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri funerarie;
- VISTA la Legge Regionale n. 4 del 22 febbraio 2012, recante norme in materia di Enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie;
- RITENUTO necessario disciplinare le modalità di dispersione di ceneri funerarie in mare delle acque di Bosa;
- VISTO il foglio prot. n.775 in data 06.03.2014 con il quale è stata convocata una riunione, al fine di concertare con il Comune di Bosa le modalità della citata dispersione;
- VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 11.03.2014 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo, di Bosa;
- VISTI gli articoli 16,17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relative Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

che, **dal 1° novembre** al **30 aprile** di ogni anno, sarà consentita la dispersione di ceneri funerarie nelle acque del Circondario marittimo di Bosa, previa acquisizione dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio

ORDINA

Art. 1 - Distanze minime dalla costa

La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario marittimo di Bosa è consentita ad una distanza minima pari a mt. 500 dalla costa, da manufatti o comunque da altri bagnanti. Lo specchio acqueo interessato è interdetto alla navigazione alla balneazione e a qualsiasi attività esercitabile. L'interdizione é esclusa in relazione a mezzi delle Forze di Polizia e per quelli eventualmente utilizzati dalla società esecutrice dell'operazione.

Art. 2 - Procedimento dispersione ceneri

La data e l'ora della dispersione delle ceneri andranno rese note con almeno 2 (due) giorni di anticipo; alla comunicazione occorrerà allegare copia dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di decesso.

Articolo 3 - Comunicazione uscita dal porto e dati dell'unità assistente.

E' fatto obbligo di comunicare, via telefono al numero 0785-375468 e/o via VHF canale 16, l'uscita dal porto ed il rientro, nonché i dati dell'unità assistente.

Articolo 4 - Obblighi di osservanza e pubblicità

in caso di inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, i contravventori incorreranno nella sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero nella sanzione amministrativa Pecuniaria prevista dall'art.53, comma 3, del Codice della Nautica da diporto, nonché dalle altre vigenti disposizioni in materia ambientale e demaniale, con responsabilità dei trasgressori anche in relazione agli eventuali danni causati all'ecosistema, alle persone, agli animali o alle cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, trasmissione alle diverse categorie di utenti interessate, alle nautiche locali e pubblicazione sul sito internet www.bosa.guardiacostiera.it

Bosa, 11.03.2014

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio VENTRIGLIA**